

Concorsi: se è preclusa illegittimamente la partecipazione, è possibile il risarcimento del danno da perdita di chance

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO – Sez. Lavoro – Sentenza del 22 luglio 2020, n. 4724

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dirigente chimico aveva partecipato ad un avviso per il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa di biochimica clinica a cui non era stato ammesso in quanto, secondo la commissione esaminatrice, non in possesso del requisito dell'anzianità di servizio di 10 anni svolto nella disciplina a concorso.

A tale conclusione la commissione esaminatrice era giunta dopo aver esaminato il certificato di stato di servizio rilasciato all'interessato dall'amministrazione di appartenenza e nel quale, in relazione ad un problema informatico della piattaforma regionale, non era emersa l'anzianità di 10 anni nella disciplina di biochimica clinica messa a concorso.

Successivamente, a seguito di sollecitazioni del predetto, la disciplina di Biochimica clinica veniva inserita nella piattaforma regionale, per cui il predetto aveva chiesto alla sua amministrazione di rilasciargli lo stato di servizio in base al disposto dell'art. 10, comma 5 del dpr n. 484/1997 (che dispone che nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali e le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività). Ciò gli avrebbe consentito di partecipare legittimamente all'avviso in argomento, avendo espletato l'attività di chimica analitica e gestionale sempre nella disciplina di biochimica clinica.

L'amministrazione di appartenenza si limitava però a riconoscere al dirigente sanitario la qualifica di dirigente chimico di biochimica clinica, senza indicazione in merito all'anzianità di servizio in tale disciplina, per cui si è rivolto al Tribunale di Torino, sezione lavoro, chiedendo l'accertarsi della illegittimità della propria esclusione dalla procedura di affidamento dell'incarico di direttore della struttura complessa di biochimica clinica, con conseguente condanna della convenuta a risarcire il danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa.

Il Giudice adito, valutata tutta la documentazione in atti, ha ritenuto il ricorrente in possesso del requisito dell'anzianità decennale nella disciplina di biochimica clinica, per cui lo stesso è stato erroneamente ed illegittimamente escluso dalla possibilità di partecipare all'avviso pubblico in esame.

Ciò posto, e con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances, il Tribunale ha osservato che nei casi in cui ad un soggetto è preclusa in radice la partecipazione ad un concorso, e non sia possibile dimostrare ex post né la certezza della vittoria, né la certezza della non vittoria, la situazione soggettiva tutelabile è infatti la chance, cioè l'astratta possibilità di un esito favorevole, di cui può essere richiesto il ristoro o mediante la ripetizione dell'occasione perduta o, come nella fattispecie, per equivalente monetario (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6990).

La risarcibilità trova fronte nella compromissione di un'opportunità di conseguire un bene nella vita, sicché la determinazione del risarcimento può avvenire secondo una valutazione equitativa, commisurandola ove possibile al grado di possibilità che quel risultato favorevole avrebbe potuto essere conseguito.

Il Tribunale, in base al criterio sopra specificato, ha quindi condannato l'amministrazione a pagare in favore del ricorrente il risarcimento del danno da perdita di chance (determinato dallo stesso Tribunale) in base ai criteri sopra indicati.

Il Tribunale ha inoltre disposto l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite sopportate dalla parte ricorrente.